



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 2 del 01/12/2015 - 14/01/2016 Udienza pubblica del 01/12/2015
Massima n. 1:	Titolo Politiche sociali – Giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Trento - Atti di intervento della Provincia autonoma di Trento, dell'Associazione Senza Limiti Onlus e di ANFFAS Onlus, Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale – Condizione individuale del disabile come esclusivo oggetto di protezione – Irrilevanza della situazione del nucleo familiare del disabile - Non fondatezza della questione. Testo Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27/07/2007, n.13, in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13.12.2006 in quanto la garanzia costituzionale del “diritto al mantenimento e all'assistenza sociale” presuppone che il disabile non abbia i mezzi necessari per vivere, anche il relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza. Il nucleo della Convenzione è rappresentato dall'esigenza di conformare i vari ordinamenti interni ad una prospettiva dinamica che garantisca integrale riconoscimento di diritti e tutele, anche con la predisposizione di misure compensative dei deficit, a chi si trovi in condizioni svantaggiate.
NOTE	Atti oggetto del giudizio Art.18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27/07/2007, n.13 Parametri costituzionali Costituzione art.38, primo comma; Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige d.P.R. 31 agosto 1972, n.670 art.4; Altri parametri e norme interposte Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13.12.2006.

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

